

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17980 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 14/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nigro Antonio nato a Grottaglie il 12/03/1977

avverso la sentenza del 22/02/2018 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 18 novembre 2016 del Tribunale di Milano, ha assolto Antonio Nigro dal reato di corruzione di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena a lui inflitta in primo grado in relazione al residuo delitto di millantato credito continuato di cui al capo A).

In particolare, *sub* capo A) è contestato al Nigro (pubblico ufficiale quale piantone presso la Guardia di Finanza di Milano) di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, millantando credito presso la

Guardia di Finanza di Milano di via Valtellina e la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, ricevuto da Giuseppe Nacci la somma di 35.000,00 euro ed altre utilità (pagamento di pranzi e cene in vari ristoranti e serate in diverse discoteche) per il proprio interessamento e mediazione verso i predetti organi della G.d.F. in relazione a due controlli autostradali; fatto commesso dal febbraio all'aprile 2010.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Antonio Nigro ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente integrato il delitto sebbene, dagli elementi probatori acquisiti al processo, emerga chiaramente, da un lato, come, in tutte le occasioni in cui Giuseppe Nacci aveva avuto bisogno del Nigro, questi non avesse in effetti fatto mai niente per aiutarlo; dall'altro lato, come le utilità e il versamento della somma trovino spiegazione alla luce del rapporto di amicizia che legava i due coimputati.

2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 346 cod. pen., per avere il Collegio del gravame ritenuto erroneamente integrato il delitto con particolare riguardo al versamento della somma destinata ad aprire un'attività commerciale, là dove dalle intercettazioni si evince come Nacci e Nigro fossero "soci" nell'iniziativa imprenditoriale. Sotto diverso aspetto, la difesa pone in luce come l'imputato non abbia posto in essere una condotta di millanteria - cioè tesa ad indurre la vittima a credere di avere effettivamente la capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti all'amministrazione -, ma si sia limitato, con una condotta in ipotesi censurabile sul piano disciplinare, a mostrarsi in grado di "tranquillizzare" e "rassicurare" il coimputato: Nigro non aveva mai detto né fatto capire al Nacci che vi fosse un soggetto avvicicabile, influenzabile o disposto a concedere favori indebiti, ma si era limitato a "vanterie" prive di rilievo penale, per lo più allorquando aveva abusato di sostanze alcoliche stupefacenti.

2.3. Vizio di motivazione per avere i giudici di merito stimato integrato il reato in presenza di meri comportamenti "tranquillizzanti e rassicuranti".

2.4. Vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ingiustificatamente denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omesso di rideterminare in senso più favorevole la pena, nonostante il ridimensionamento della posizione del prevenuto in appello - essendo stato egli assolto dal reato di corruzione -, la rinuncia alla prescrizione e la palesata volontà di cambiare vita.



2.5. Nei motivi aggiunti, la difesa del Nigro ha ribadito l'assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla determinazione della pena, mentre deve essere rigettato in ordine alle ulteriori censure.

2. Con i primi tre motivi, il ricorrente censura, sotto diversa sfaccettatura (violazione di legge e vizio di motivazione), la ritenuta integrazione del reato di millantato credito.

2.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dal ricorrente con riguardo alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda non sfuggano ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che esse sono nella sostanza tese a riproporre rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

2.2. D'altronde, nel dare risposta alle omologhe deduzioni mosse in appello, la Corte distrettuale ha convincentemente ricostruito come, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai due coimputati e delle emergenze probatorie, Giuseppe Necci avesse chiesto l'intervento di Antonio Nigro in occasione dei due controlli degli autoveicoli, una Lamborghini nella disponibilità del Nacci, ma formalmente intestata a sua zia, ed un autoarticolato appartenente alla sorella del Nacci. Nel primo caso, Nigro aveva accompagnato la zia del Nacci in caserma comunicandogli che "era tutto a posto", con ciò accreditandosi agli occhi del Nacci come capace di influenzare l'esito della convocazione; nel secondo caso, contattato dal Nacci, Nigro lo aveva rassicurato con le parole "vedo cosa posso fare". La Corte milanese ha poi rilevato come, in relazione ad entrambi gli episodi, non vi fosse ~~nessuna~~ prova che Nigro avesse effettivamente contattato i colleghi finanziari a favore del Nacci (v. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).

2.3. Sotto diverso aspetto, il Collegio di merito ha convincentemente argomentato anche il ritenuto nesso fra la dazione della somma di denaro (per aprire un negozio) e delle altre utilità (cene, champagne, cocaina e serate in discoteca) e la correlativa – sia pure solo millantata – messa a disposizione del pubblico ufficiale rispetto al soddisfacimento degli interessi dell'amico.

A tale proposito, ha invero evidenziato come nel processo sia stato provato che "per effetto di tali millanterie, Nigro abbia ottenuto da Nacci quantomeno la disponibilità ad investire rilevanti somme nel progetto imprenditoriale di cui si è ampiamente detto, oltre che tutte le altre utilità legate alla vita "rutilante" (e parzialmente condivisa) che conduceva l'imprenditore, come prezzo della asserita mediazione" (v. pagine 8 seguenti della motivazione della sentenza in verifica).

Scevera da illogicità manifesta è anche la ritenuta sussistenza del dolo richiesto dall'incriminazione in contestazione, ossia della coscienza e volontà della millanteria (realizzata proprio per tranquillizzare le preoccupazioni del Nacci) e della consapevolezza del ricorrente di ricevere il compenso come prezzo della propria mediazione presso il pubblico funzionario (v. pagine 9 e 10 della sentenza in verifica).

2.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'*iter* argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3. Dato conto della solidità e dell'incensurabilità nel giudizio di legittimità della ricostruzione della vicenda *sub iudice*, non può ~~condannare~~ omettersi di porre in rilievo come, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore abbia abrogato l'art. 346 cod. pen. (che appunto prevedeva il delitto di millantato credito) ed abbia inglobato la condotta ivi prevista nell'art. 346-bis cod. pen., che sanziona il traffico di influenze illecite.

3.1. Nella Relazione introduttiva al Disegno di legge poi diventato legge n. 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell'intervento legislativo sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, all'*Addenda al Second Compliance Report* sull'Italia approvato il 18 giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, dal GRECO (*Group of States against Corruption* istituito dal Consiglio d'Europa nel 1999), all'esito della procedura volta a verificare l'adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già impartite in precedenza dallo stesso organismo. Nell'*Addenda al Second Compliance Report*, il GRECO aveva difatti evidenziato come - salvi gli ambiti in relazione ai quali il legislatore nazionale ha legittimamente esercitato il diritto di riserva ex art. 37 -

permanessero ancora difformità tra il diritto interno e gli obblighi convenzionali imposti dalla Convenzione (specificamente all'art. 12) ed aveva, pertanto, sollecitato lo Stato italiano ad intervenire su diversi specifici temi, in particolare, anche a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall'art. 346-*bis* cod. pen. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente.

In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva (che viene in rilievo nell'ipotesi di specie), il comma primo dell'art. 346-*bis* punisce la condotta di chi *"sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*.

In altri termini, la "nuova" ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali – di natura economica o meno –, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo. Ciò a condizione - fatta oggetto di un'espressa clausola di riserva (*"fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis"*) - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli.

La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Risultano dunque superate le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il *discrimen* fra il delitto di millantato credito previsto dall'art. 346 cod. pen. e quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., scaturenti dalla difficoltà di verificare l'esistenza – reale o solo ostentata – della possibilità di influire sul pubblico agente.

Stante la delineata parificazione a fini penali delle diverse situazioni, rimane dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell'effettiva gravità in concreto dei fatti.

3.2. Delineato l'ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente art. 346 ed il rinovellato art. 346-*bis* cod. pen.

Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma secondo del "nuovo" 346-*bis* cod. pen. (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell'ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l'abrogato art. 346 aveva riguardo al credito millantato presso il "pubblico ufficiale" e l'"impiegato che presti un pubblico servizio", mentre nell'attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il "pubblico ufficiale" e l'"incaricato di un pubblico servizio", a prescindere dal fatto che sia un "impiegato"), la norma di cui all'art. 346-*bis* di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall'art. 346 abrogato.

In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d'influenze come riscritta punisce la condotta di chi *"sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite"* con un funzionario pubblico *"indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita"* *"ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*. Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall'art. 346 cod. pen., là dove sanzionava la condotta di chi *"millantando credito"* presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all'impiegato di cui si è già detto) *"riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione"* (comma primo) ovvero *"col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare"* (comma secondo).

Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta "strumentale" (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni *"sfruttando o vantando relazioni (...) asserite"* e quella *"millantando credito"*), quanto la condotta "principale" di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità.

3.3. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando un'influenza - effettiva o meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art.

346 cod. pen. formalmente abrogata dall'art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

4. Tanto premesso, quanto alla continuità normativa fra la previgente incriminazione di millantato credito di cui all'art. 346 e quella di cui al riformato delitto di traffico d'influenze previsto dall'art. 346-*bis*, non può sfuggire come diverso e più mite sia il trattamento sanzionatorio previsto da quest'ultima disposizione.

Da un lato, la fattispecie vigente è punita con la sola pena detentiva mentre il previgente millantato credito era sanzionato congiuntamente con le pene detentiva e pecuniaria; dall'altro lato, l'attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena detentiva del previgente art. 346 era fissato in cinque anni.

4.1. Essendo mutati i parametri sanzionatori di riferimento, in ossequio al disposto dell'art. 2 cod. pen., la pena applicata dai giudici lombardi risulta pertanto illegale.

Va invero ribadito che il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la *lex mitior* anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità (Sez. U n. 46663 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).

5. Coglie nel segno anche il rilievo in punto di circostanze attenuanti generiche.

5.1. Va rammentato come le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) e come esse non possano essere applicate - a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-*bis*, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 - sulla scorta del solo stato di

incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

5.2. Orbene, nel caso di specie, nell'escludere la sussistenza di circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, la Corte territoriale ha (giustamente) posto l'accento sull'estrema gravità dei fatti, ma - nel contempo - ha svalutato, con considerazioni all'evidenza assertive, l'intervenuto pentimento dell'imputato e la sua rinuncia alla prescrizione, elementi d'altra parte valorizzati dallo stesso Collegio del gravame ai fini della prognosi favorevole posta a base del disposto riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

A ciò si aggiunga che il Giudice *a quo* ha comunque omesso di considerare ai fini dell'eventuale ricorrenza dei presupposti dell'elemento circostanziale l'obbiettivo ridimensionamento della posizione dell'imputato a seguito dell'assoluzione, pronunciata proprio in appello, dal delitto di corruzione.

Omessa valutazione di elementi dedotti dalla difesa e certamente rilevanti, in quanto potenzialmente atti a comportare una diversa decisione in ordine alle circostanze ex art. 62-*bis* cod. pen., che si traduce in un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., dante luogo a nullità della sentenza.

7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo alla determinazione della pena: nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Milano dovrà, innanzitutto, verificare la sussistenza o meno dei presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche passando in rassegna tutti gli elementi dedotti dalla difesa nell'atto d'appello nonché l'intervenuta riduzione della cornice d'accusa e, quindi, procedere alla nuova determinazione della pena tenendo presenti i nuovi parametri edittali dell'art. 346-*bis* cod. pen.

7.1. Giusta il rigetto dei motivi in punto di responsabilità, visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della colpevolezza del ricorrente.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova determinazione; rigetta nel resto il ricorso.

✓ Dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2019

Il consigliere estensore

Il Presidente